

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Rag. Mauro Della Frera
Rag. Maurizio Borboni
Rag. Marisa Coppi
Dott.ssa Elena Picen
Dott.ssa Sonia Bianchi
Dott.ssa Carolina Bianchi
Dott. Alessandro Co'
Dott.ssa Jenni Lombardi
Dott. Fabio Navoni
Dott.ssa Elena Pancari
Dott. Damiano Zamboni
Avv. Luigi Lupinacci
Avv. Elena De Nard

Circolare n° 2/2009

Ai gentili Clienti
Loro sedi.

SPECIALE MANOVRA DI FINE ANNO

A differenza degli anni scorsi, la **Finanziaria 2009** presenta poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche, ma unitamente ai provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio (antecedenti, successivi o di completamento) comporta diverse novità che qui di seguito andremo ad analizzare.

Riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse:

Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (**decreto c.d. anti crisi**), in vigore e in attesa di conversione in legge.

Legge n.203 del 22 dicembre 2008: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2009 vera e propria**), pubblicata sul Supplemento Ordinario n.285/L alla G.U. n.303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.

Decreto Legge n.207 del 30 dicembre 2008: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (**decreto c.d. mille proroghe**), in vigore e in attesa di conversione in legge.

Per avere un quadro completo possiamo riassumere le novità contenute nei citati provvedimenti, distinguendo le seguenti categorie:

- Imprese;
- Iva;
- Persone fisiche;
- Accertamento e riscossione.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le imprese.

Riallineamenti e rivalutazioni Immobili

Il D.L. n.185/08 introduce la possibilità di operare dei riallineamenti (a pagamento) dei valori fiscali (minori) ai valori civili (maggiori), ottenendone il riconoscimento fiscale, oltre che la possibilità di operare una rivalutazione (civile e fiscale) del valore degli immobili.

In particolare, le possibilità risultano le seguenti.

- Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali, delle divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione degli Ias ed ancora esistenti alla data dell'inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.07;
- Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%;
- Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente;
- **Rivalutazione, dei beni immobili** riservata alle società di capitali, enti commerciali, snc e sas **che non adottano i principi contabili internazionali.**

La rivalutazione, che ha per oggetto i beni immobili, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, **va effettuata nel bilancio 2008** e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, risultanti dal bilancio in corso al 31/12/2007.

Il D.L. 185/2008 ha introdotto una **novità importante** rispetto alle precedenti norme sulla rivalutazione, in quanto la stessa può anche rimanere **circoscritta** solo in **ambito civilistico**, senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva.

Questa soluzione ha il solo fine di fornire una adeguata rappresentazione a valori reali dei beni immobili in bilancio, consentendo alle imprese la rappresentazione di un patrimonio più elevato di quello contabile, utile vantaggio per chi si appropria al mercato, in particolare al sistema bancario.

Per ottenere il **riconoscimento** anche **fiscale** ai nuovi valori, la rivalutazione comporta invece il **versamento di un'imposta sostitutiva**, da computare in diminuzione del saldo attivo di rivalutazione nella misura:

- ◆ del 7% per gli immobili ammortizzabili;
- ◆ del 4% per gli immobili civili.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) **a partire dal quinto esercizio successivo** a quello della rivalutazione e pertanto in generale dal 2011.

Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del sesto esercizio successivo** a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile l'affrancamento di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l'eventuale affrancamento delle riserve vanno versate alternativamente in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi del periodo in cui è effettuata la rivalutazione o in 3 rate annuali, a partire dal termine di cui sopra, con corresponsione degli interessi nella misura del 3% annuo.

Valutazione dei titoli per il periodo 2008

I soggetti che non adottano gli IAS, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono evitare di svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), ridotti per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.

Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale

A partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008 è ammessa in **deduzione** la quota del **10% dell'IRAP pagata nel periodo d'imposta**.

La misura forfetaria del 10% è riferibile all'IRAP dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché del costo per il personale dipendente al netto delle deduzioni relative (ad es. cuneo fiscale).

Oltre all'introduzione a regime della parziale deducibilità dell'IRAP è prevista la **possibilità di recupero delle maggiori imposte versate negli anni precedenti** a causa della totale indeducibilità dell'IRAP.

Per coloro i quali **non avessero già presentato istanza** (presumibilmente la maggioranza dei contribuenti) è previsto il diritto al rimborso previa presentazione di un'istanza in via telematica riferita ai 4 anni precedenti, ossia al termine stabilito dall'art. 38, DPR n. 602/73.

N.B. il rimborso è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione, e nei limiti di un ammontare prefissato di risorse disponibili, ed è pari alla quota di IRAP relativa agli interessi e alle spese del personale effettivamente sostenuti. Il **10% dell'IRAP** dell'anno di competenza, diversamente da quanto previsto a regime, **costituisce il limite dell'importo rimborsabile per ciascuna annualità**.

Viene invece rinviato al 2010 il procedimento di regionalizzazione dell'Irap ad opera del decreto mille proroghe; lo stesso provvedimento sancisce il definitivo assestamento dell'aliquota dell'1,9% per il settore dell'agricoltura e della pesca.

Non appena saranno disponibili chiarimenti, lo Studio comunicherà le modalità per la richiesta di rimborso.

Imprese di autotrasporto

Previsti, dalla Finanziaria 2009, vari interventi di supporto per le imprese di autotrasporto conto terzi. In particolare:

- Entro determinati limiti, le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile,

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.

- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art.66, co.5, primo periodo del Tuir, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
- Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno rideterminati per il 2009 i seguenti importi:
 - le indennità per le trasferte che non concorrono alla determinazione del reddito dei dipendenti;
 - la deduzione forfetaria in capo alla società per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale;
 - le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti non imponibili ai fini fiscali e contributivi;
 - il credito d'imposta sulla tassa automobilistica relativa a veicoli con massa non inferiore a 7,5 tonnellate utilizzati per il trasporto merci.

Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps

Il decreto mille proroghe rinvia al 2010 l'obbligo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi sui compensi erogati dai sostituti di imposta.

Presentazione dei bilanci anche in formato XBRL

Publicato il DPCM che detta le linee guida per il deposito dei bilanci anche in formato XBRL, un linguaggio informatico in grado di codificare i documenti, consentendone l'immediata elaborabilità; la novità interesserà già i bilanci dell'anno 2008, con esclusione di quelli dei soggetti di più rilevanti dimensioni (società quotate, società che redigono il bilancio consolidato, ecc.).

Abrogazione libro soci

Il **libro soci nelle srl è abolito** e di conseguenza:

- in caso di **trasferimento delle partecipazioni** sociali lo stesso ha **effetto**, di fronte alla società, **dal momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese**, anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- è stabilito che i **30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare** presso il Registro delle Imprese **l'apposita dichiarazione** richiesta nel caso di trasferimento dell'intera partecipazione appartenente ad un solo o di mutamento della persona del socio **decorrano dall'avvenuta variazione della compagine sociale** anziché dall'iscrizione nel libro soci;
- è **eliminato l'obbligo di deposito al Registro delle Imprese dell'elenco soci in sede di deposito del bilancio d'esercizio**.

Obbligo di posta elettronica certificata per taluni soggetti

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

È previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.

Le società già costituite alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 anni dall'entrata in vigore del Decreto.

Tale obbligo si applica anche ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. In tal caso i professionisti sono tenuti a comunicare ai rispettivi ordini o collegi l'indirizzo di posta elettronica certificata entro il 29.11.2009.

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità di fine anno che interessano il comparto dell'imposta sul valore aggiunto.

Iva di cassa

Il decreto n.185/08 introduce, **a decorrere dal 2009**, un meccanismo che subordina la esigibilità dell'Iva (soggetto che emette la fattura) e la detrazione del tributo (soggetto che riceve la fattura) all'effettivo pagamento del corrispettivo.

La **disposizione non è ancora operativa**, in quanto **attende il via libera degli organi comunitari** ed un decreto attuativo che stabilirà le regole applicative, oltre che il volume d'affari massimo entro il quale è possibile usufruire della facoltà della sospensione.

Ad oggi, è certo che non potranno usufruire del meccanismo coloro che si interfacciano con i privati, chi si trova in regime speciale Iva, oltre che le operazioni ove l'Iva è assolta con il meccanismo della inversione contabile.

Sembrerebbe che il nuovo meccanismo sia facoltativo, e la scelta venga esplicitata dal soggetto attivo mediante specifica indicazione dell'applicazione del regime sulla fattura emessa.

E' in ogni caso opportuno che le imprese si attivino per fronteggiare tale novità, in quanto, pur non volendo applicare il regime sulle fatture emesse, potrebbero sempre ricevere fatture di acquisto con detrazione sospesa sino al pagamento.

Proroga riduzione aliquota Iva al 10% al 2011 sui servizi edili

La Finanziaria per il 2009 ha **prorogato, sino al 2011**, la possibilità di applicare l'aliquota Iva ridotta del **10% alle prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art.31, co.1, lett.a), b), c) e d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L'agevolazione si applica nei limiti del valore dei beni significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99.

Accorpamento dell'aliquota Iva nel settore dei servizi televisivi

I servizi radiotelevisivi sono tutti assoggettati ad Iva del 20%, a prescindere dalla piattaforma tecnologica utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo del servizio.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Abrogazione di disposizioni inutili

Il decreto n.185/2008 ha abrogato:

- le norme relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- le norme relative all'obbligo di introdurre una *memory card* delle operazioni effettuate per il tramite di distributori automatici.

Tali disposizioni, a dire il vero, non sono mai state rese operative, in quanto prive dei necessari provvedimenti attuativi.

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno.

Bonus famiglie a basso reddito

Alla luce della disposizione normativa, l'agevolazione è prevista *per il solo anno 2009* e rappresenta un **importo una tantum variabile da €200 a €1.000**, erogabile in funzione del reddito complessivo e dei componenti del nucleo familiare. L'importo spettante, a seguito della presentazione di una apposita istanza, è attribuito ad un solo componente per nucleo ed è cumulabile con la carta acquisti, prevista dall'art.81, co.32 del D.L. n.112/08 (c.d. "social card"). Nel prospetto sotto riportato si elencano le condizioni e gli importi del *bonus*.

Situazione reddituale e familiare	Bonus in Euro
Pensionato solo con reddito non superiore a €15.000	200
Nucleo con 2 componenti e reddito non superiore a €17.000	300
Nucleo con 3 componenti e reddito non superiore a €17.000	450
Nucleo con 4 componenti e reddito non superiore a €20.000	500
Nucleo con 5 componenti e reddito non superiore a €20.000	600
Nucleo con più di 5 componenti e reddito non superiore a €22.000	1.000
Nucleo con familiari portatori di <i>handicap</i> e reddito non superiore a €35.000	1.000

Il bonus così individuato:

- è attribuito **ad uno solo dei componenti** il nucleo familiare, **qualora il "reddito familiare complessivo" del 2008** sia costituito **esclusivamente da una o più delle seguenti categorie di reddito:**

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

REDDITI DI PENSIONE

TALUNI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE di cui all'art. 50, comma 1, quali:

- lett. a) → compensi percepiti dai **soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro**;
- lett. c-bis) → compensi derivanti da **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto**;
- lett. d) → remunerazioni dei **sacerdoti**;
- lett. l) → compensi per **lavori socialmente utili**;
- lett. i) **limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge** in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili ex art. 10, comma 1, lett. c);

TALUNI REDDITI DIVERSI di cui all'art. 67, comma 1 ed in particolare:

- lett. i) redditi derivanti da **attività commerciali occasionali**;
- lett. l) limitatamente ai redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo occasionale**;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

REDDITI FONDIARI di cui all'art. 25 di ammontare non superiore ad € 2.500 **esclusivamente in concomitanza con i redditi sopra evidenziati.**

- **non costituisce reddito** né ai fini fiscali, né ai fini delle prestazioni previdenziali, compreso l'ottenimento della c.d. "social card" di cui all'art. 81, comma 32, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
- **è riconosciuto** ai soggetti di cui sopra, **previa presentazione di apposita richiesta** al sostituto di imposta:
 - **entro il 28.2.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;
 - **entro il 31.3.2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.
- **è erogato dal sostituto d'imposta** che ha ricevuto la richiesta di cui sopra:
 - **entro il mese di febbraio e marzo 2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2007;
 - **entro il mese di aprile e maggio 2009** se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo familiare e reddito complessivo) nel 2008.

Il sostituto d'imposta eroga il bonus rispettando l'ordine di presentazione delle richieste e **nel limite del monte ritenute e contributi** disponibile a febbraio 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2007) ovvero ad aprile 2009 (se il bonus si riferisce alle condizioni 2008).

in tutti i casi in cui, soddisfacendo le condizioni, il **bonus non è erogato dal sostituto d'imposta**, l'apposita **richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate:**

- **entro il 31.3.2009**, se il bonus è richiesto in base alle condizioni esistenti nel 2007;
- **entro il 30.6.2009** da parte dei **soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** se il bonus è richiesto in base alle **condizioni esistenti nel 2008.**
- **con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008** per i soggetti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione e intendono richiedere il bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008.

I soggetti che dovessero percepire il beneficio non spettate, dovranno provvedere alla restituzione dello stesso entro il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla dichiarazione.

I sostituti d'imposta sono tenuti a **conservare le autocertificazioni** ricevute dai soggetti che hanno fatto richiesta del bonus **per 3 anni.**

Interessi passivi su mutui prima casa

Il **tasso di interesse** sui mutui a tasso variabile, per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione della prima casa (di categoria non di lusso), sottoscritti sino al 31.10.08, oppure rinegoziati entro la stessa data in applicazione della L. n.126/08, non può superare il **tetto massimo del 4%.**

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Questo limite del 4% (comprensivo dello spread) si applica soltanto ai mutui di cui sopra che al momento della sottoscrizione prevedevano un tasso inferiore a questa soglia. Per tutti gli altri, il limite invalicabile sarà rappresentato dal tasso di interesse complessivo versato in corrispondenza della prima rata.

Detrazioni Irpef per risparmio energetico

Con riferimento alla **detrazione del 55%** per le spese sostenute per gli **interventi di riqualificazione energetica** di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state introdotte sostanziali modifiche rispetto alla normativa in vigore fino al 2008.

Innanzitutto va evidenziato che **le nuove disposizioni** trovano applicazione **con riferimento alle spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2008**.

Per le **spese sostenute a decorrere dal 2009** è previsto che:

- i soggetti interessati dovranno **presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate** con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. Non è quindi più richiesta la presentazione dell'istanza preventiva alla quale il testo del Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008 subordinava la fruizione della detrazione;
- Verrà emanato un apposito Decreto **al fine di ridurre e semplificare gli adempimenti amministrativi** attualmente richiesti ai contribuenti per poter beneficiare della detrazione in esame;
- la detrazione d'imposta dovrà essere **obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali** di pari importo. Non è più possibile quindi per il contribuente scegliere in quante rate suddividere l'importo derivante dalla detrazione in esame.

N.B. Per le **spese sostenute nel 2008**, pertanto, trovano applicazione **le norme e la disciplina vigenti prima dell'entrata in vigore del Decreto** in esame.

Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.

Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva

Il **beneficio del 36%** per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato **prorogato fino al 2011**, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.

Prorogata al 2011 anche la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (**manutenzione ordinaria e straordinaria**) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

Proroga bonus asili nido

Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l'anno 2008 e successivi, sarà possibile ottenere un **beneficio fiscale pari al 19% di una spesa massima di € 632,00 per ciascun figlio** (sconto fiscale pari ad un massimo di €120,00 per figlio).

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici

Un anno in più per godere della **detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute, nel massimo di €250,00 ed entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale. La detrazione massima è pari a €47,50. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a carico (comma 2, art.12, Tuir).

Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti

Per l'anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una **detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute** ed effettivamente rimaste a carico (fino ad un importo massimo di €500) **per l'autoaggiornamento e per la formazione**. La detrazione massima è pari a € 95,00.

Detassazione degli straordinari

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le modalità di accertamento.

Studi di settore

Il decreto legge n.185/08 ha previsto la possibilità di **revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi**.

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Si tratta, in sostanza, di attendersi l'introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.

Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo software Gerico, che presumibilmente sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.

Ravvedimento operoso

Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, modificando come segue l'art.13 del D.Lgs. n.472/97:

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

- ☛ da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene **eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (la sanzione è ridotta al 2,5%)**;
- ☛ da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione applicabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro un anno dall'omissione o dall'errore (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%)**;
- ☛ da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (la sanzione si riduce a €21,50).

Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

Compensazioni indebite

In via preventiva va rammentata l'abrogazione della disposizione (peraltro mai operativa) che subordinava la possibilità di effettuare compensazioni per importi superiori a €10.000 all'invio di una richiesta di autorizzazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- ☛ sia concesso un termine di 8 anni (31.12 dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo) per la notifica del provvedimento di contestazione; ciò vale per anche per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.08;
- ☛ l'indebita compensazione sia colpita con una **sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione (in precedenza si applicava il 30%);

Definizione degli inviti al contraddittorio

Si introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio, similmente a quanto già avvenuto per i processi verbali (Pvc).

Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale senza garanzie fideiussorie.

La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del Pvc.

La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Commercialisti – Revisori – Consulenti del Lavoro – Avvocati

Per legare tale disposizione alla materia degli studi di settore, viene introdotta nella L. n.146/98 una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, €50.000.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Confermandoci a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Brescia, lì 21/01/2009

Studio Della Frera – Borboni & associati